

NUOVO DPCM CORONAVIRUS

Nella notte fra il 12 ed il 13 Ottobre il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo D.P.C.M. sulle misure anti Covid.

Nella prima parte il provvedimento ha ripreso interamente quanto già introdotto con il Decreto Legge 7 Ottobre 2020, n. 125 circa l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, le così dette mascherine, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio già in vigore.

Viene altresì ribadito l'obbligo di mantenimento della distanza interpersonale di un metro.

Il legislatore per la prima volta introduce la raccomandazione di evitare le feste per le abitazioni private, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi in numero superiore a sei.

Inoltre al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID-19 è stata decisa l'applicazione di alcune misure di contenimento di cui sotto si riporta un elenco non esaustivo:

1. in caso d'infezione respiratoria con febbre maggiore di 37,5° viene imposto l'obbligo di rimanere presso proprio domicilio;
2. l'accesso ai parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza interpersonale;
3. è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento

- di attività ludiche, ricreative ed educative sia al chiuso che all'aperto, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza;
4. è consentito lo svolgimento dell'attività sportiva o attività motoria all'aperto, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di un metro per ogni altra attività;
 5. per le competizioni sportive di sport individuali e di squadra è consentita la presenza del pubblico con un numero di massimo di 1.000 partecipanti se all'aperto, 200 se in luoghi chiusi purché vi sia la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, nel rispetto comunque della distanza di sicurezza sia frontale che laterale, inoltre vige l'obbligo della misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina e rispetto dei protocolli. Le Regioni possono in relazione all'andamento del contagio, aumentare i posti per il pubblico fino al limite del 15% la capienza;
 6. l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi ovvero in strutture all'uopo dedicate, sono consentite nel rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
 7. gli sport di contatto come ad esempio il calcetto ed il basket se praticati in modo amatoriale sono vietati;
 8. le manifestazioni pubbliche sono ammesse solo in forma statica nel rispetto delle distanze sociali e altre misure di contenimento, rispettando le prescrizioni date dal Questore;
 9. l'attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo è consentite salvo che le Regioni abbiano accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con la situazione epidemiologica;
 10. teatri e cinema possono restare aperti con posti a sedere preassegnati e distanziati, con una capienza massima di 1.000 persone se all'aperto o 200 se al chiuso;
 11. permangono sospese le attività di discoteche e sale da ballo, sia all'aperto che al chiuso;
 12. le feste sono vietate, le uniche ammesse sono quelle conseguenti a cerimonie

civili o religiose sono la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli;

13. sono consentiti i corsi abilitanti e le teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della MCTC e dalle autoscuole e da altri enti di formazione. Altresì sono consentiti i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo organizzati dalle autoscuole e da altri enti formazione.

Il Decreto interviene anche per le attività di commercio al dettaglio, le quali oltre alla distanza interpersonale di un metro devono garantire l'ingresso dilazionato dei clienti ed agli stessi dev'essere impedito di sostare all'interno dei locali per non più del tempo necessario per l'acquisto dei beni.

Menzione particolare meritano le attività dei servizi di ristorazione, come ad esempio bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, che possono restare aperti fino alle ore 24:00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21:00 in assenza di consumo al tavolo.

Queste attività possono effettuare la consegna a domicilio della merce nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per il confezionamento ed il trasporto.

La ristorazione con asporto dopo le ore 21.00 è ammessa purché il cliente non consumi sul posto o nelle adiacenze dell'attività e rispetti la distanza interpersonale di un metro.

Il Decreto si compone di un copioso numero di allegati, ma è importante mettere a conoscenza che l'allegato 20 contiene l'elenco dei paesi esteri suddivisi per gruppi ai quali si applicano delle limitazioni per gli spostamenti da e per questi Stati, cui si rimanda la lettura dell'articolo 4 e seguenti del DPCM 13 Ottobre 2020.

Inoltre chiunque faccia ingresso in Italia da tutti i paesi del mondo con esclusione di chi proviene da San Marino e Città del Vaticano è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli un'autocertificazione che consenta di verificare:

- 1) paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia;
- 2) motivi dello spostamento;
- 3) nel caso di soggiorno o transito nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20:
 - a. indirizzo completo dell'abitazione o dimora in Italia ove effettuare l'isolamento fiduciario o sorveglianza sanitaria;
 - b. mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di abitazione o dimora in Italia;
 - c. recapito telefonico.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

- 1) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- 2) al personale viaggiante;
- 3) agli ingressi per motivi di lavoro regolari da speciali protocolli di sicurezza approvati dall'autorità sanitaria;
- 4) agli ingressi per ragioni indifferibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale con obbligo per il vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli di verifica dell'attestazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti l'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo.

Il DPCM 13 Ottobre 2020 ha efficacia fino al 13 Novembre 2020 ed il Prefetto assicura l'esecuzione delle misure previste avvalendosi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Inoltre il Prefetto può richiedere l'intervento delle forze armate dandone comunicazione al Presidente della Regione.

Per l'apparato sanzionatorio, le violazioni sono quelle previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 16 Maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni in Legge 14 Luglio 2020, n. 74, in particolare sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00, con ammissione al pagamento in misura ridotta ad € 400,00, se la violazione è pagata entro 5 giorni dalla contestazione e/o notifica l'importo è ridotto a € 280,00.

Nel caso in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività d'impresa si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

Se la violazione è commessa a bordo di un veicolo, la stessa è aumentata di 1/3, quindi è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 533,33, con riduzione nei 5 giorni ad € 373,33.

I proventi sono devoluti all'organo dal quale dipende l'agente accertatore, mentre l'autorità competente per ricevere gli scritti difensivi, nel caso in questione, è il Prefetto.

FEDERICO MICHELOTTI